1. **Norme generali**
2. Le condizioni generali per acquisto di fornitura di servizi qui di seguito riportate si intendono applicabili ad ogni ordine di acquisto effettuato dalla C.N.P.A.D.C., salvo che nell’ordine stesso sia fatta espressa deroga con condizioni particolari. L’esecuzione dell’ordine di acquisto è regolata dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
3. Ai fini del perfezionamento dell’ordine di acquisto, il Fornitore dovrà sottoscrivere le presenti condizioni generali per integrale accettazione di quanto in esse contenuto, ed inviarle, congiuntamente all’ordine di acquisto debitamente sottoscritto, al Servizio Acquisti della C.N.P.A.D.C..
4. In caso di esito negativo dei controlli dei requisiti di ordine morale, la C.N.P.A.D.C. procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10 gennaio 2008.
5. Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni generali sono da intendersi “solari”;
6. **Modifiche e variazioni**
7. Ogni e qualsiasi deroga alla voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell’ordine di acquisto dovrà essere concordata con l’ufficio: *Servizio Acquisti* della C.N.P.A.D.C.. Il Fornitore, pertanto, non può, senza preventiva autorizzazione scritta della C.N.P.A.D.C., apportare all’oggetto, alle condizioni e/o all’ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura.
8. **Prezzi**
9. I prezzi esposti nell’Ordine di acquisto, si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell’Ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.
10. **Condizioni per erogazione di Servizi**

**4.1 Servizi da eseguire**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell’ordine di acquisto.
2. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell’ordine di acquisto e/o al Capitolato Tecnico, ove presente.

**4.2 Personale**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico dell’Aggiudicatario/Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla C.N.P.A.D.C., a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla C.N.P.A.D.C. la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla alla C.N.P.A.D.C., non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della C.N.P.A.D.C. e a garantire la continuità del *team* di lavoro.
7. L’Impresa si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto comunicandone il nominativo e le relative variazioni, alla C.N.P.A.D.C.. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore della C.N.P.A.D.C. per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla C.N.P.A.D.C..
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e la C.N.P.A.D.C., in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della C.N.P.A.D.C. ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della C.N.P.A.D.C. iii) inserite nell’organizzazione della C.N.P.A.D.C.. La C.N.P.A.D.C. si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento
9. **Inadempienze contributive e retributive**

Si applicano le previsioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

1. **Termini di esecuzione del servizio**

ll Fornitore si obbliga a erogare i servizi, oggetto del presente contratto, entro il termine previsto nell’Ordine. Tale termine deve considerarsi inderogabile.

1. **Penali**
2. Il Fornitore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell’ambito del presente incarico, la C.N.P.A.D.C. si riserva l’applicazione di una penale pari 1 (uno) per mille dell’importo totale dell’ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo maturato.
3. La C.N.P.A.D.C. si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo totale dell’ordine di acquisto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la C.N.P.A.D.C. ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
4. Per l’applicazione delle penali la C.N.P.A.D.C. si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.
5. **Responsabilità e Garanzie del Fornitore**
6. Il Fornitore assume nei confronti della C.N.P.A.D.C. la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall’ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all’espletamento dell’attività oggetto dell’ordine di acquisto, incluso ogni onere e spesa necessaria all’espletamento dell’incarico, incluse quelle per viaggi e trasferte della/dello Società/Studio o di eventuali collaboratori. Le spese vive necessarie all’espletamento dell’incarico sono ricomprese nella struttura di remunerazione sopra descritta. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere sovraprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa essersi verificata durante lo svolgimento dell’incarico.
7. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive della C.N.P.A.D.C. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
8. **Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione**
9. La C.N.P.A.D.C. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione dell’ordine di acquisto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
10. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo dell’ordine di acquisto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nell’ordine di acquisto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
11. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell’ordine di acquisto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nell’ordine di acquisto.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13. **Modalità di fatturazione e Pagamento**
14. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell’ordine di acquisto per l’erogazione di servizi, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della C.N.P.A.D.C. del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento. A tal fine, il Servizio Acquisti della C.N.P.A.D.C. invierà **formale Autorizzazione all’emissione** della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
* corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
* regolarità contributiva;
* documentazione prescritta da specifiche normative.

Si evidenzia che l’invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.

Il corrispettivo sarà dalla CNPADC corrisposto alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

1. La C.N.P.A.D.C. non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege.*
2. La C.N.P.A.D.C., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la C.N.P.A.D.C. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:

* Il numero dell’OdA;
* Il numero smart CIG;
* IVA ad esigibilità immediata (codice “I”).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

* Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
* Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
* Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.

L’indirizzo di posta elettronica fatturaelettronica@cnpadc.it è messo a disposizione dalla C.N.P.A.D.C. per l’invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.

1. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della C.N.P.A.D.C. della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all’Impresa radicato presso l’Istituto di Credito Bancario indicato dal Fornitore.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 comma 5e laddove applicabile, la C.N.P.A.D.C. procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50% (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo il rilascio da parte della C.N.P.A.D.C. dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla C.N.P.A.D.C. eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.
5. **Divieto di cessione dell’ordine di acquisto e cessione del credito**
6. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa.
7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all’accettazione preventiva della cessione.
8. **Recesso**
9. La C.N.P.A.D.C. si riserva la facoltà di annullare l’ordine di acquisto fino a che il servizio non sia stato erogato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata nell’ordine di acquisto; in tal caso il Fornitore avrà diritto soltanto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione dell’ordine di acquisto.
10. Resta comunque ferma la facoltà della C.N.P.A.D.C., a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
11. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla C.N.P.A.D.C..
12. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all’art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
14. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
15. **Diffida ad adempiere**
16. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine di acquisto, la C.N.P.A.D.C. potrà risolvere il rapporto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.
17. **Codice Etico** – **Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. N. 231/2001**
18. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico della C.N.P.A.D.C. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Impresa e la C.N.P.A.D.C.
19. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla C.N.P.A.D.C., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla C.N.P.A.D.C. all’atto della stipula.
20. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la C.N.P.A.D.C. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
21. **Trattamento dei dati personali**
22. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
23. La C.N.P.A.D.C.. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla C.N.P.A.D.C. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
24. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della C.N.P.A.D.C., per le finalità sopra descritte.
25. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo la C.N.P.A.D.C., potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla C.N.P.A.D.C..
26. **Obblighi di riservatezza**
27. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla C.N.P.A.D.C., di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla C.N.P.A.D.C. di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
28. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
29. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
30. **Clausola *Best Customer***
31. La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la C.N.P.A.D.C. avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno della Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.N.P.A.D.C..
32. **Dichiarazione *sostitutiva di certificazione* resa ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46**

Con la sottoscrizione del presente ordine di acquisto l’Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 502. La C.N.P.A.D.C., preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati mediante l’utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

1. **Condizione particolare di risoluzione**

Il presente ordine di acquisto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione del contratto; in tale ipotesi, l’ordine di acquisto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

1. **Risoluzione**

In ogni caso, si conviene che la C.N.P.A.D.C.., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. 11 Divieto di cessione dell’ordine di acquisto e cessione del credito art. 14 Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. N. 231/2001; art. 16 Obblighi di riservatezza, art. 17 Clausola *Best Customer*, art. 19 Condizione particolare di risoluzione, art. 22 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. **Incompatibilità**
2. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
4. **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la C.N.P.A.D.C., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
7. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la C.N.P.A.D.C. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
9. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della C.N.P.A.D.C. e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
10. La C.N.P.A.D.C. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla C.N.P.A.D.C., oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la C.N.P.A.D.C., si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
12. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
13. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
14. **Foro competente**

Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra C.N.P.A.D.C. e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Fornitore(Ragione Sociale)per accettazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  La C.N.P.A.D.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |

Per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole 8 (Responsabilità e garanzie del Fornitore); n. 9 (Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione); n. 10 (Modalità di fatturazione e pagamento); n. 11 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); n. 12 (Recesso); n. 13 (Diffida ad adempiere); n. 14 (Codice Etico– Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. N. 231/2001); n. 15 (Trattamento dei dati personali); n. 16 (Obblighi di riservatezza); n. 17 (Clausola *Best Customer*) n. 19 (Condizione particolare di risoluzione); n. 20 (Risoluzione); n. 22 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); n. 23 (Foro competente).

|  |  |
| --- | --- |
| Il Fornitore(Ragione Sociale) per accettazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |